

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2142

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati PEZZINO, NANNI, MAGLIETTA, CONTE, CERRETI GIULIO, CINCIARI RODANO MARIA LISA, MAZZONI, SCARPA, SULOTTO, VENEGONI, DE PASQUALE, BORELLINI GINA

Presentata il 7 maggio 1960

Nuove norme sui cantieri di lavoro

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'applicazione della legge 29 aprile 1949, n. 264, ha dato luogo, per la parte relativa ai cantieri di lavoro, a tutta una serie di inconvenienti ai quali con la presente proposta di legge si intende ovviare.

La citata legge del 1949 aveva lo scopo di alleviare le conseguenze sociali ed economiche provocate dalla enorme estensione della piaga della disoccupazione, assicurando un minimo di occupazione almeno a una parte dei disoccupati e consentendo ad essi di ottenere un salario che, per quanto superiore al sussidio di disoccupazione, rimane tuttavia troppo al di sotto delle paghe contrattuali e del salario minimo vitale.

Altro scopo della legge n. 264 del 1949 era quello di pronuovere, attraverso l'istituzione dei cantieri-scuola, una migliore formazione professionale dei lavoratori disoccupati, allo scopo di consentire ad essi un più facile inserimento nel processo produttivo moderno, nel quale è richiesta una manodopera sempre più qualificata.

Limitatissimi e niente affatto proporzionati alle esigenze imposte dalla situazione e agli stessi scopi che si intendevano raggiungere, si sono dimostrati i risultati della legge 29 aprile 1949, n. 264, particolar-

mente per quanto riguarda i cantieri di lavoro e i cantieri-scuola.

L'entità della disoccupazione globale, infatti, non è diminuita, in oltre dieci anni, che di qualche trascurabile frazione, e anche nel campo della formazione professionale dei lavoratori, i risultati sono talmente limitati, a causa delle deficienze della legge n. 264, che lo stesso governo ha manifestato il proposito di innovare in questo campo, attraverso il disegno di legge n. 740, comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica nella seduta del 10 ottobre 1959.

Con la presente proposta di legge si desidera sottoporre all'esame della Camera alcune norme che, limitandosi alla materia dei cantieri, modificano quelle corrispondenti, e ormai chiaramente insufficienti, contenute nella legge n. 264 del 1949, e ciò allo scopo di giungere effettivamente ad alleviare le sofferenze e il disagio che a tanta parte dei lavoratori italiani derivano dallo stato di disoccupazione permanente o quasi permanente nel quale essi vivono.

È ben chiaro alla coscienza dei presentatori e, senza dubbio, di una larga parte della Camera, che una lotta radicale contro la disoccupazione richiederebbe l'adozione di una linea di politica economica assai di-

versa da quella che per tanti anni è stata seguita dai Governi che si sono avvicendati, dal 1948 in poi; richiederebbe cioè una linea di attacco ai privilegi dei monopoli che dominano la vita del Paese e il cui interesse non è quello del massimo potenziamento della produzione in ogni settore e dell'integrale utilizzazione di tutte le forze di lavoro disponibili nel Paese, ma quello di conseguire esclusivamente il loro massimo profitto netto.

Ma il fatto che non si sia riusciti finora a determinare una simile svolta nella politica economica nazionale, non significa che si debba rinunciare all'adozione almeno di misure parziali o, se si vuole, anche marginali, che però siano orientate nella direzione di una compressione degli indici della disoccupazione.

Ed è appunto con tali intendimenti che è stata elaborata la presente proposta di legge.

* * *

Uno dei motivi più frequenti delle proteste e delle critiche che si sono levate e si levano verso l'attuale funzionamento dei cantieri risiede nel fatto che, in concreto, la scelta dei lavoratori disoccupati da adibirvi dipende esclusivamente dai criteri che, al di fuori di ogni controllo democratico dei lavoratori interessati e delle loro organizzazioni sindacali, vengono adottati dagli Uffici di collocamento.

Il risultato è che spesso vengono commesse ingiustizie, che non vengono rispettati giusti criteri di precedenza legati all'anzianità di iscrizione dei disoccupati nelle liste di collocamento, che in molti casi non basta al lavoratore disoccupato il buon diritto, ma gli occorre anche la « raccomandazione » per essere scelto e inviato al lavoro in un cantiere.

L'articolo 2 della presente proposta di legge tende a introdurre in questo campo un preciso criterio: quello della pubblicità delle liste dei disoccupati. Peraltro tale criterio è già da tempo stato accolto nella legislazione sociale della Regione siciliana, la cui Assemblea regionale ha approvato in tal senso norme che formano oggetto della legge 23 gennaio 1957, n. 2, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 5 del 26 gennaio 1957.

Con l'articolo 3 si tende a consentire che possano essere ammessi nei cantieri di lavoro anche i giovani di età inferiore ai 18 anni, purché abbiano superato i 14, non-

ché gli adulti che abbiano superato i 60 anni, ma non i 65. Tra i disoccupati molti sono, infatti, i giovani in cerca di prima occupazione e gli adulti che, pur avendo superato i 60 anni, hanno tuttavia delle capacità lavorative e cercano un lavoro perché il trattamento pensionistico garantito dalle norme in vigore è troppo inferiore alle minime esigenze vitali. Per questi motivi i proponenti ritengono giusto che non vengano sbarrate le porte dei cantieri di lavoro a tali categorie di disoccupati.

Inoltre, con l'articolo 3 si intende proporre l'introduzione, come logica conseguenza delle norme di cui all'articolo 2, dell'obbligo per gli Uffici di collocamento di rispettare la graduatoria di anzianità nelle liste dei disoccupati, al momento dell'avviamento degli stessi ai cantieri di lavoro e, a parità di anzianità, di dare la precedenza ai capi famiglia.

L'articolo 4 fissa in 36 ore, da ripartirsi in 6 giornate, l'orario settimanale dei cantieri.

L'articolo 5 prevede un aumento delle paghe rispetto a quelle stabilite dalla legge del 1949.

È un provvedimento che si impone, perché questo è proprio uno dei punti nei quali più gravi si sono mostrati, dopo circa undici anni di esperienza, i difetti della legge n. 264 del 1949.

Le paghe percepite dai disoccupati impiegati nei cantieri di lavoro, se già nei primi tempi di applicazione della legge ancora oggi vigente erano assai basse rispetto a quelle percepite a quell'epoca dai manovali comuni dell'edilizia, attualmente devono veramente essere considerate non più tollerabili.

Infatti i lavoratori dell'industria, in seguito a dure lotte, hanno potuto ottenere nel frattempo miglioramenti salariali, il vantaggio della scala mobile, nonché certi progressi della legislazione previdenziale, mentre di assai scarsa entità sono stati i miglioramenti apportati al trattamento dei disoccupati addetti ai cantieri di lavoro, il che ha provocato un ulteriore aumento del già grande dislivello iniziale tra il trattamento dei lavoratori occupati nella normale produzione e quello dei disoccupati impiegati nei cantieri.

Tale dislivello, oltre a provocare un crescente stato di disagio per i lavoratori occupati nei cantieri, ha gradualmente trasformato i cantieri stessi in autentici strumenti di supersfruttamento.

Normali opere pubbliche che da parte degli Enti gestori avrebbero, infatti, dovuto

essere costruite con i mezzi normali e impiegando manodopera normalmente retribuita, sono state invece compiute attraverso il più « conveniente » sistema dei cantieri, che ha permesso di pagare la forza lavoro per assai meno del suo valore, e sia pure di quello, minore del reale, fissato nei contratti di lavoro stipulati tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle padronali.

È per tutti questi gravi motivi che si propongono, in materia di retribuzione (vedi articolo 5) e di previdenza (vedi articolo 8) alcune innovazioni di rilievo. Tali innovazioni sono fondamentalmente orientate nella direzione della equiparazione della paga oraria dei lavoratori addetti ai cantieri a quella dei manovali comuni dell'industria e tendono a fissare in lire mille la paga minima giornaliera nonché ad estendere il trattamento previdenziale vigente per i lavoratori dell'industria anche ai lavoratori dei cantieri con la sola eccezione delle norme relative alla assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Né può valere l'obiezione eventuale che in tal modo verrebbe a sparire ogni differenza tra il normale lavoro e le attività dei cantieri di lavoro, almeno dal punto di vista delle preferenze dei lavoratori, nel senso che si possa correre il rischio di assistere ad una corsa verso i cantieri di lavoro e al manife-

starsi di una tendenza all'abbandono delle normali attività produttive.

Sarebbe questa una obiezione del tutto infondata: nessun lavoratore disoccupato, infatti, chiederà di andare a lavorare in un cantiere di lavoro nel quale potrebbe occuparsi al massimo per sei ore giornaliere ottenendo una retribuzione limitata in proporzione, se avrà la possibilità di accedere invece ad una normale occupazione nella quale poter lavorare per otto ore al giorno, con una retribuzione proporzionata, maggiore di quella che potrebbe ottenere nel cantiere.

Altre norme di rilievo sono quelle di cui al 1° comma dell'articolo 10, e all'articolo 11, concernenti la limitazione e la precisa determinazione degli enti abilitati a promuovere la istituzione di cantieri di lavoro. Ciò allo scopo di eliminare la interminabile e documentata serie di abusi che si sono verificati in passato per responsabilità di poco scrupolosi gestori di cantieri, i quali spesso hanno distorto verso fini di inammissibile speculazione privata l'attività dei cantieri stessi le cui alte finalità sociali devono essere preservate contro gli abusi e garantite a mezzo di una più severa regolamentazione.

I proponenti, nel sottoporre all'esame della Camera la loro proposta di legge, sperano che essa vorrà rapidamente prenderla in considerazione e approvarla.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I cantieri-scuola di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, assumono la denominazione di « cantieri di lavoro ».

ART. 2.

Le liste di collocamento, di cui all'articolo 10 della legge 29 aprile 1949, n. 264, devono essere depositate presso la Segreteria del comune e presso l'Ufficio di collocamento, devono essere aggiornate ogni due mesi e devono contenere per ciascun iscritto l'indicazione dell'anzianità di disoccupazione.

L'avvenuto deposito deve essere reso pubblico con avviso da affiggere, entro la prima decade di ogni bimestre, nei locali dell'Ufficio di collocamento, a cura del collocatore e all'Albo pretorio del comune a cura del sindaco.

Tutti i cittadini possono prendere visione delle liste di cui al primo comma del presente articolo, sia presso l'Ufficio di collocamento che presso la Segreteria del comune.

ART. 3.

L'articolo 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264, già modificato dalla legge 2 febbraio 1952, n. 54, è sostituito dal seguente:

« I lavoratori disoccupati, che abbiano compiuto il 14° anno di età e non abbiano superato il 65°, possono chiedere di essere ammessi al lavoro nei cantieri di lavoro entro il numero massimo di posti, e per la durata che, per ciascun cantiere, sono stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'iscrizione nei cantieri di lavoro avviene su domanda dell'interessato, diretta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che provvede all'avviamento.

Ai fini del collocamento nei cantieri di lavoro, per i lavoratori che ne facciano domanda, costituiscono titolo di preferenza:

1°) la maggiore anzianità di disoccupazione, risultante dalle liste di cui al primo comma dell'articolo precedente;

2°) la qualifica di capo-famiglia, determinata secondo le norme vigenti per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari ».

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 4.

L'orario settimanale dei cantieri di lavoro è di 36 ore, da ripartirsi in sei giornate.

ART. 5.

Il trattamento economico per i lavoratori impiegati nei cantieri di lavoro è costituito:

a) da una paga oraria pari a quella prevista dai contratti di lavoro per i manovali comuni dell'edilizia nella provincia in cui ha sede il cantiere di lavoro. La paga complessiva giornaliera non potrà però essere inferiore, in nessun caso, a lire 1.000;

b) da un assegno giornaliero di lire 120, integrativo della paga giornaliera di cui alla lettera a), da corrispondersi al lavoratore per ciascuno dei familiari a carico di cui al secondo comma dell'articolo 35 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Il trattamento economico per i direttori capi-cantiere è costituito da un assegno giornaliero di lire 1.800 e per gli istruttori da un assegno giornaliero di lire 1.600, oltre gli assegni familiari previsti dalle norme vigenti per gli impiegati dell'industria.

Per i lavoratori, per i direttori capi-cantiere e per gli istruttori che al momento della loro occupazione nel cantiere abbiano diritto all'indennità o al sussidio straordinario di disoccupazione, nonché ad assegni integrativi per i familiari a carico, l'effettiva percezione dell'indennità, del sussidio straordinario e degli assegni integrativi spettanti per i periodi ricadenti entro quello di durata del cantiere, ha luogo nel periodo immediatamente successivo alla data di cessazione della loro occupazione nel cantiere, sempreché permanga il loro stato di disoccupazione.

Il periodo di occupazione presso i cantieri di lavoro non si considera come periodo di lavoro ai fini della contribuzione necessaria per il diritto alla indennità o al sussidio straordinario di disoccupazione.

ART. 6.

Le spese riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei cantieri di lavoro e il trattamento dei lavoratori, dei direttori capi-cantieri e degli istruttori in essi impiegati sono a carico della Gestione speciale del Fondo di cui all'articolo 7.

ART. 7.

Presso il « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264,

è istituita una Gestione speciale per i cantieri di lavoro.

La Gestione speciale è alimentata da una quota parte degli stanziamenti del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, relativi alla legge 29 aprile 1949, n. 264. La norma di cui alla lettera a) del 2° comma dell'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è abrogata.

ART. 8.

Per il periodo della loro occupazione presso i cantieri di lavoro, i lavoratori disoccupati fruiscono di tutte le assicurazioni sociali previste della legislazione previdenziale vigente per i lavoratori dell'industria, ad eccezione della assicurazione contro la disoccupazione involontaria; i direttori capicantiere e gli istruttori fruiscono del trattamento previdenziale in vigore per gli impiegati dell'industria.

Sono a carico degli Enti gestori dei cantieri i relativi oneri contributivi la cui entità è determinata, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli Istituti interessati.

ART. 9.

I fondi destinati ai cantieri di lavoro dovranno essere impiegati in misura non inferiore al 60 per cento in territori montani, definiti tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991; o in aree economicamente depresse che, agli effetti della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, siano riconosciute in condizioni analoghe a quelle dei territori montani.

L'assegnazione dei fondi per ciascuna regione sarà proporzionale alla entità della popolazione residente nei territori montani e nelle aree depresse di cui al comma precedente. Il restante 40 per cento dei fondi sarà distribuito tra le varie province in rapporto al numero dei disoccupati iscritti nelle liste di collocamento dei rimanenti comuni.

ART. 10.

I cantieri di lavoro possono essere promossi esclusivamente dall'Amministrazione dello Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

I cantieri di lavoro possono essere utilizzati per la attuazione di opere la cui attuazione spetti alla pubblica Amministrazione. Per le opere di bonifica e di sistemazione montana i progetti debbono essere debitamente approvati dagli Ispettorati forestali e gli Enti gestori devono provvedere, oltre che al pagamento degli oneri sociali di cui all'articolo 8, anche alla fornitura del materiale e delle attrezzature. I cantieri di lavoro non possono in alcun caso essere utilizzati da privati cittadini o da Enti privati.

ART. 11.

Gli Enti gestori che violeranno le norme di cui all'articolo precedente saranno esclusi per un anno dalla facoltà di promuovere la creazione di nuovi cantieri di lavoro, e ciò senza pregiudizio di eventuali sanzioni penali nei confronti delle persone responsabili della violazione.

ART. 12.

Gli Uffici provinciali del lavoro predisporranno e terranno aggiornati due separati albi nei quali sarà elencato il personale idoneo per la funzione di capo-cantiere e, rispettivamente di istruttore nei cantieri di lavoro.

L'idoneità a ricoprire le funzioni di capo-cantiere o di istruttore è riconosciuta in base ai titoli di studio o professionali conseguiti e alla effettiva e documentata esperienza di lavoro acquisita in settori di attività analoghi a quelli per cui si istituisce il cantiere.

L'ordine cronologico di presentazione della domanda di iscrizione agli albi regola il diritto di precedenza degli iscritti ai fini del loro effettivo impiego nei cantieri di lavoro.

ART. 13.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, all'atto della approvazione di ciascun cantiere di lavoro, può destinare alla copertura delle spese per le attrezzature e per i materiali necessari, una quota non superiore al 20 per cento dello stanziamento complessivamente disposto per il cantiere.